

A tutti i Clienti
in indirizzo

Circolare n. 7 del 14 luglio 2010

Prot. doc.: 637/2010

INCASSI E PAGAMENTI: LE NUOVE DISPOSIZIONI IN VIGORE

A decorrere dal **05 luglio 2010** sono in vigore i nuovi adempimenti in materia di gestione dei servizi di incasso RID, Riba, MAV e Bollettino Bancario "Freccia" in applicazione della recente normativa sui servizi di pagamento (decreto legislativo n. 11 del 27.1.2010 che ha recepito in Italia la Direttiva 2007/64/CE – cd. Direttiva PSD), entrata in vigore dal 1° marzo scorso con riferimento alle operazioni di bonifico e alle operazioni effettuate mediante carte di credito/carte di debito. **La nuova normativa si applica a tutti i servizi di pagamento (Bonifici, RID, RiBa, bollettini bancari, ecc.), in Euro** e nelle altre valute degli Stati Membri dell'UE, esclusi i servizi che si basano su titoli di credito (assegni, effetti cambiari, ecc.).

Sulla base delle disposizioni normative di cui in premessa, si riporta, di seguito, il dettaglio delle principali nuove modalità di incasso e pagamento in vigore dal 05 luglio 2010, relativamente alle specifiche disposizioni bancarie.

Per quanto riguarda i **RID** si sottolinea che:

- NON sarà più consentite presentazioni di RID già scaduti;
- l'accredito sul conto corrente avverrà alla data di scadenza convenuta.

I RID si divideranno in:

- R.I.D. Ordinario: rivolto ai consumatori, imprese e microimprese.
- R.I.D. Veloce: riservato a imprese e microimprese.

Per quanto riguarda i pagamenti RID sarà possibile opporsi all'addebito fino al giorno lavorativo antecedente la data di scadenza. Diversamente, è prevista la facoltà di respingere un addebito ritenuto non dovuto fino a 8 settimane dopo la scadenza. Le imprese e le micro imprese potranno, tuttavia, accordarsi diversamente, ossia la richiesta di rimborso potrà essere effettuata:

- il giorno dell'addebito o entro i 5 successivi (Rid Ordinario);
- il solo giorno dell'addebito (Rid veloce);
- oppure rinunciare contrattualmente al diritto di rimborso e opposizione.

La banca dovrà stornare l'importo entro 10 giorni dalla richiesta, oppure dovrà provvedere a motivare adeguatamente l'eventuale rifiuto.

Per le operazioni NON autorizzate il rimborso avviene immediatamente e la richiesta potrà essere effettuata fino a 13 mesi dalla data di addebito.

Se, invece, il RID non viene pagato per motivi non imputabili alla banca, quali scoperto di conto, delega annullata o c/c bloccato, l'istituto bancario è tenuto ad informarne il cliente secondo modalità le modalità di comunicazione che riterrà più opportune.



Per quanto riguarda le **Ri.Ba.** si sottolinea che:

- il **pagamento sarà possibile entro il giorno di scadenza, e non più anche nei due giorni successivi**, posticipando questa al giorno lavorativo successivo qualora coincida con una giornata non operativa. Alla fine della giornata le Riba non pagate verranno esitate insolte. Al fine di garantire l'esecuzione dell'ordine, le disposizioni dovranno essere impartite entro il termine c.d. di "cut-off" disposto da ogni singolo istituto bancario;
- **l'accredito sul conto corrente avverrà il giorno lavorativo successivo alla data di scadenza convenuta.**

Le eventuali disposizioni Ri.Ba. insolte saranno addebitate sul conto corrente entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza.

Non sarà più consentita l'applicazione di giorni valuta a favore della banca pertanto gli accrediti salvo buon fine e gli accrediti al dopo incasso avverranno con valuta pari alla data in cui la banca entra in possesso dei fondi.

Gli insoluti potranno arrivare al massimo entro 1 giorno dopo la data di scadenza.

MAV e Bonifici Bancari "Freccia"

Le disposizioni di incasso M.A.V. e Bollettino Bancario "Freccia" verranno **accreditate sul conto corrente** dei clienti beneficiari (cedenti) nella **stessa giornata lavorativa e con la stessa valuta in cui le somme sono accreditate sul conto della Banca.**

Non è più possibile ordinare un bonifico indicando la data valuta di accredito per il beneficiario, né è più possibile richiedere l'accredito di somme sul conto del beneficiario con una data valuta anteriore rispetto al momento di disposizione dell'ordine ("antergazione della valuta"). In ogni caso l'impresa potrà continuare a trasmettere l'ordine in anticipo rispetto al momento di esecuzione.

In caso di mancato pagamento del MAV la Banca è tenuta ad avvisare il cliente la mancata esecuzione dell'operazione.

I beneficiari dei pagamenti riceveranno l'accredito della somma (disponibilità) entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dell'ordine; in caso di bonifici cartacei entro i due giorni successivi.

Al riguardo è importante segnalare che l'impresa disponente avrà la facoltà, fino al 01.01.2012 di concordare con il proprio istituto bancario un ritardo fino a 3 giorni operativi.

Nel caso in cui venga effettuata un'operazione di pagamento non autorizzata, l'impresa ha 13 mesi di tempo per richiedere il rimborso, che sarà immediato; da oggi, è la banca a dover dimostrare che l'operazione è stata eseguita correttamente.

Si invitano, in ogni caso, i clienti a prendere contatto con la propria

banca per verificare l'attuazione delle disposizioni in oggetto.

**VIA
OBBLIGATA PER
I CONTRIBUTI
DI SOCI SRL**

L'interpretazione autentica introdotta dall'articolo 12, comma 11 del D.L. n. 78/2010 stabilisce che **il soggetto che sia contemporaneamente amministratore e socio operativo in una Srl operante in ambito commerciale o artigiano deve mantenere l'iscrizione obbligatoria sia alla gestione IVS (Invalidità, vecchia e supersiti) che a quella separata** (legge n. 335/1995).

Precedentemente la Cassazione con la sentenza n. 3240/2010 aveva, invece, affermato che la scelta d'iscrizione nella gestione separata, o nella gestione degli esercenti attività commerciali sarebbe spettata all'Inps, secondo il carattere di prevalenza, e avrebbe dovuto essere comunque evitata la contemporanea iscrizione ad entrambe le gestioni.

Ora, per i soci di srl permane l'obbligo di iscrizione:

- **alla gestione pensionistica corrispondente all'attività prevalente** nel caso di **commercianti, artigiani e coltivatori diretti** (la società deve operare in uno dei tre settori sopracitati);
- **contemporaneamente anche alla gestione separata INPS** (legge 335/1995), per i **compensi** percepiti in qualità di **amministratori**.

**NUOVE
MODALITA' DI
REGISTRAZIONE
DEI CONTRATTI
DI LOCAZIONE**

Con l'obiettivo di fare emergere, mediante l'obbligo di indicazione dei dati catastali, gli immobili non iscritti al catasto edilizio urbano, **dal 1° luglio 2010**, gli **atti pubblici** e le **scritture private autenticate** aventi ad oggetto:

- a) il **trasferimento di diritti reali** (compravendite immobiliari, permutate, conferimenti immobiliari, donazioni, ecc.) su **fabbricati già esistenti**, (includendo in tali diritti anche gli atti di concessione di ipoteca, in quanto atti concernenti diritti reali, ed escludendo invece i contratti preliminari, in quanto privi di effetti reali);
- b) la **costituzione di diritti reali** (ad esempio, la costituzione dell'usufrutto) su **fabbricati già esistenti**,
- c) la **divisione della comunione su fabbricati già esistenti**;

devono contenere, a pena di nullità:

1. **l'identificazione catastale** (Comune, Foglio, particella e subalterno);
2. **il riferimento alle planimetrie** depositate in catasto;
3. **la dichiarazione**, resa dagli intestatari, della **conformità allo stato di fatto dei dati catastali** e delle **planimetrie**.

Sempre a partire **dall'01.07.2010**, il contribuente che presenti la **richiesta di registrazione del contratto di locazione, affitto e comodato di immobili esistenti** in Italia, **priva dell'indicazione dei dati catastali** dell'immobile locato, è punibile con la **sanzione** prevista per la **mancata registrazione** del contratto, (ossia dal 120% al 240% dell'imposta di registro dovuta).

La nuova norma riguarda **tutti i contratti di locazione, affitto e comodato**,

aventi ad oggetto immobili esistenti sul territorio dello Stato, stipulati sia in forma scritta che orale, nonché gli atti di cessione, risoluzione e proroga (anche tacite) dei suddetti contratti.

Come accennato in precedenza, il nuovo adempimento in oggetto ha determinato la necessità di:

- **aggiornare il modello 69** per la registrazione dei contratti di locazione;
- **approvare il nuovo modello CDC** per la comunicazione dei dati catastali su cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione o affitto di beni immobili.

Occorre evidenziare che per quanto riguarda la **registrazione dei contratti di locazione la decorrenza delle nuove disposizioni fa riferimento alla data di registrazione del contratto e non a quella di stipula del medesimo atto.**

Pertanto, ricadrà nell'obbligo di presentazione del nuovo modello 69 un contratto di locazione stipulato il 28 giugno 2010 e registrato il 7 luglio 2010, mentre non sussiste l'obbligo dell'indicazione dei dati catastali per il contratto di locazione stipulato il 30 giugno 2010 e registrato il medesimo giorno.

Come per il modello 69, la mancata o errata indicazione dei dati catastali nel modello CDC è punita con la sanzione prevista dall'art. 69 del DPR n. 131/86, ovvero dal 120% al 240% dell'imposta di registro dovuta in relazione all'atto.

**BONIFICI
PER IL 36% E
55%: DAL 1
LUGLIO CON
RITENUTA
D'ACCONTO**

A decorrere dal **1° luglio 2010** le **banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari**, con obbligo di rivalsa, **all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.**

In altre parole dall'1.7.2010, in presenza di un pagamento con bonifico bancario o postale da parte di soggetti che per la spesa sostenuta beneficiano di una deduzione o una detrazione d'imposta, la banca o la Posta è tenuta ad operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accreditamento al beneficiario, il quale incasserà, pertanto, l'importo spettante al netto della predetta ritenuta.

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 30.6.2010, individua quali sono i pagamenti interessati dall'effettuazione della ritenuta del 10% e più precisamente la disposizione si applica relativamente ai bonifici disposti per il sostenimento:

- delle spese per il recupero del patrimonio edilizio ex art. 1, Legge n. 449/97, per le quali il contribuente beneficia della **detrazione IRPEF del 36%**;
- delle spese per gli interventi di risparmio energetico ex art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 per le quali il contribuente beneficia della **detrazione del 55%**.



Le banche o le Poste Italiane S.p.a che operano le ritenute sono obbligate a rispettare i seguenti adempimenti (già previsti per i sostituti d'imposta):

- a) versare la ritenuta, con le modalità ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97, entro il giorno 16 del mese successivo, riportando nel mod. F24 l'apposito codice tributo "1039";
- b) rilasciare al beneficiario del pagamento, entro il 28.2 dell'anno successivo, la certificazione delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
- c) indicare nel mod. 770 i dati relativi al beneficiario, le somme accreditate nonché le ritenute effettuate.

SOGGETTI BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE

I committenti dei lavori che beneficiano delle detrazioni del 36% e del 55%, non sono tenuti ad effettuare alcun ulteriore adempimento, pertanto continueranno ad effettuare il bonifico con le consuete modalità, riportando la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario dell'agevolazione nonché il codice fiscale ovvero la partita IVA del beneficiario del bonifico.

SOGGETTI CHE EFFETTUAANO I LAVORI

I soggetti che, avendo effettuato i lavori di recupero, ristrutturazione o risparmio energetico, risultano beneficiari del pagamento, otterranno l'accredito delle somme fatturate e incassate tramite bonifico, al netto delle ritenute d'acconto del 10% operate dalla banca/Posta.

Tali ritenute, evidenziate nelle certificazioni rilasciate dalla banca/Posta, potranno essere scomputate in sede di liquidazione delle imposte dovute nel modello UNICO.

NUOVA PROROGA PER LA SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PMI

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le altre rappresentanze d'impresa firmatarie dell'Avviso comune per la **sospensione dei debiti delle PMI**, hanno deciso di **prorogare di 7 mesi i termini per la presentazione delle domande da parte delle imprese, portando la scadenza dal 30 giugno 2010 al 31 gennaio 2011.**

Qualora un'impresa abbia **già fruito della moratoria** per un contratto di mutuo, di leasing o per l'allungamento della scadenza di un credito, **non potrà fruire di una ulteriore agevolazione** per lo stesso contratto che ha già goduto del beneficio. È possibile invece **richiedere la moratoria**, ad esempio, **per un diverso contratto di leasing o di mutuo** rispetto a quelli che hanno già fruito della sospensione della quota capitale.

Si ricorda che la moratoria concessa lo scorso 3 agosto 2009, (accordo siglato in attuazione dell'art.5 co. 3-*quater*, del D.L. n. 78/09), permette alle piccole e medie imprese di richiedere alle banche ed agli intermediari interessati (comprese le società di leasing) aderenti alla convenzione:

- la sospensione **fino a 12 mesi** del **pagamento della quota capitale delle rate dei mutui passivi** e dei **canoni di leasing immobiliare**, limitatamente ai contratti già stipulati alla data del 3 agosto 2009;
- la sospensione per **6 mesi** del pagamento della **quota capitale** implicita



dei **canoni di leasing finanziario mobiliare**, limitatamente ai contratti già stipulati alla data del 3 agosto 2009;

- **l'allungamento fino a 270 giorni** delle scadenze del **credito a breve termine** (minore di 18 mesi), per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle **operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili** (salvo buon fine, factoring, anticipi su fatture, ecc.), comprese quelle concesse entro la data di scadenza della presentazione della domanda;
- un apposito finanziamento finalizzato a supportare il rafforzamento patrimoniale delle imprese, per importo pari ad un multiplo dell'aumento di capitale versato dai soci.

Condizioni soggettive per le imprese che vogliono accedere alla moratoria

Possono essere ammesse alla sospensione soltanto le PMI che rispettano i seguenti requisiti:

- un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità;
- un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale di attivo di bilancio minore di 43 milioni di euro).

Tali requisiti, rilevabili esclusivamente dal bilancio civilistico, devono essere riferiti alla singola impresa, senza considerare l'eventuale partecipazione a gruppi societari.

L'iniziativa è rivolta alle piccole medie imprese residenti in Italia o che, ancorché estere, abbiano in Italia la stabile organizzazione.

Per accedere all'iniziativa le PMI – oltre a presentare l'apposita domanda – devono:

- avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all'attuale congiuntura negativa;
- non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.

A seguito della presentazione della domanda, la banca si riserva di verificare se l'impresa rispetta le condizioni di ammissibilità in linea con quelle previste nell'Avviso comune ed in particolare che:

- alla data del 30 settembre 2008 l'impresa aveva con la banca esclusivamente posizioni "in bonis", cioè non presentava posizioni dalla stessa banca classificate come "scadute/sconfinanti" da oltre 180 giorni, "incaglio", "ristrutturate", "in sofferenza";
- alla data della presentazione della domanda ha solo posizioni ancora classificate "in bonis" e non ha ritardati pagamenti; oppure che alla predetta data non ha nei confronti della banca posizioni debitorie classificate come "ristrutturate" o in "sofferenza".

L'impresa potrà beneficiare dell'allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei leasing finanziari per un periodo pari a quello di sospensione, fatta salva la facoltà di chiedere il ricalcolo delle rate successive al pagamento delle quote capitale sospese in modo che la durata complessiva del mutuo o leasing non subisca variazioni.



**REDDITO
DEI
PROFESSIONISTI:
CHIARIMENTI
DEL FISCO**

L'Agenzia Entrate con la circolare in oggetto è intervenuta per commentare ed esprimere la propria interpretazione relativamente ad alcune fattispecie di natura fiscale che interessano il reddito professionale. Di seguito si indicano sinteticamente i punti di più diffuso interesse.

Reddito professionale: immobili

Col 31 dicembre 2009 ha cessato di avere efficacia la disposizione transitoria recata dal comma 335 della Finanziaria 2007, relativa agli immobili del professionista, sia quelli strumentali, (lo studio professionale) che quelli destinati ad un uso promiscuo (abitazione utilizzata in parte come studio). In particolare:

- a decorrere **dal 1° gennaio 2010 gli immobili di nuova acquisizione non saranno più ammortizzabili** ed i **canoni di leasing** relativi a contratti sottoscritti da tale data **torneranno ad essere indeducibili**;
- **continueranno** comunque ad essere **ammortizzabili gli immobili strumentali acquistati nel triennio 2007 - 2009 e deducibili i canoni di leasing** immobiliari sottoscritti nel **corso di tale triennio** (50% per gli immobili ad uso promiscuo). Dal 2010 le quote di ammortamento ed i canoni di leasing riferiti agli immobili strumentali acquisiti nel triennio 2007-2009 saranno deducibili senza operare la riduzione ad 1/3 prevista dalla disposizione transitoria per il medesimo periodo.

Pertanto, per gli immobili acquisiti dopo il triennio 2007-2009 non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento; conseguentemente, ai fini della deducibilità delle quote di ammortamento rileva il periodo di acquisizione in proprietà.

Reddito professionale: pagamenti e principio di cassa

Le criticità collegate al criterio di cassa, secondo cui i componenti reddituali positivi e negativi rilevano alla data di incasso o pagamento, risultano connesse, per quanto concerne l'imputazione temporale dei compensi, alla individuazione del momento in cui il corrispettivo si intende incassato da parte del professionista, in particolare quando vengono utilizzati alcuni mezzi di pagamento. A tal proposito l'Agenzia precisa che:

- i compensi pagati mediante **assegno circolare e bancario** devono considerarsi percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista, momento che si realizza con la **consegna del titolo dal ricevente al committente**, (non rileva pertanto la circostanza che il versamento sul conto corrente del professionista percettore dell'assegno intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d'imposta);
- nel caso di compensi pagati mediante **bonifico bancario, l'incasso** del corrispettivo **si realizza nel momento in cui il professionista consegua l'effettiva disponibilità delle somme, da individuarsi nel momento in cui questi riceve l'accredito sul proprio conto corrente**. Non assume rilievo, pertanto, né la data della valuta, ovvero quella da cui decorrono gli interessi, né il momento in cui il dante causa emette l'ordine di bonifico né quello in cui la banca informa il professionista dell'avvenuto accredito.



La circolare in commento infine evidenzia che anche la ritenuta deve intendersi operata al momento dell'accredito delle somme, in quanto il professionista scomputa la ritenuta subita nel periodo d'imposta in cui il compenso al quale il prelievo attiene concorre a formare il proprio reddito professionale. Si possono, pertanto, venire a creare delle asimmetrie con la certificazione (e il modello 770) del cliente pagatore.

Si veda il seguente esempio

Bonifico effettuato dal cliente in data 29/12/09 e accreditato sul conto del professionista il 3/01/10. Il professionista imputerà tale reddito nel 2010 e solo nella dichiarazione relativa al 2010 potrà scomputare la ritenuta subita.

Il cliente pagatore doveva versare la ritenuta con riferimento al mese di dicembre 2009 (quindi entro il 16/01/10) ed inserire la stessa nel modello 770/10 relativo al 2009.

Professionisti: riaddebito delle spese comuni

In caso di riaddebito di spese a colleghi per l'uso comune degli uffici, le somme percepite dal professionista, a seguito del predetto riaddebito, non costituiscono reddito, ma vanno a diminuire il costo originariamente sostenuto (costo sostenuto per utenze € 2.000, importo riaddebitato € 1.400, il professionista che sostiene l'intero costo potrà dedursi solo € 600 imputabili alla propria attività).

Il professionista che riceve la fattura di riaddebito potrà dedurre tale spesa solo al momento dell'effettivo pagamento (se i costi sostenuti in comune si riferiscono al 2009 ma vengono rimborsati solo nel 2010, la deduzione per i professionisti che subiscono il riaddebito sarà ammessa solo nel 2010).

L'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA VALE ANCHE PER AMPLIAMENTI E OPERAZIONI ALL'ESTERO

Con circolare n. 31 del 7 giugno, l'Agenzia delle Entrate chiarisce una serie di problemi operativi legati all'**agevolazione c.d. "prima casa"**, riconoscendo la **possibilità di usufruirne anche per nuove pertinenze e ampliamenti**, anche se riferiti a immobili acquistati prima dell'entrata in vigore dell'agevolazione (1982).

L'agevolazione non viene meno neanche nel caso di vendita di un'abitazione acquistata da meno di cinque anni se, entro un anno, si procede all'acquisto di un'altra abitazione principale, anche situata all'estero. La circolare ribadisce che il nuovo acquisto non deve necessariamente avvenire con l'applicazione dell'agevolazione "prima casa" e che, quindi, evita la decadenza anche chi compra una "seconda casa".

INDICE ISTAT MAGGIO 2010

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di **maggio 2010**, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

L'indice è pari a 137,1. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +1,5%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto per le quote accantonate per il mese di maggio 2010 è pari 1,342968.



Indice del mese di MAGGIO 2010	137,1
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+ 0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 1,5
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 2,2

CHIUSURA ESTIVA

Lo studio resterà chiuso per ferie **venerdì 6 agosto al pomeriggio e dal 9 al 31 agosto** compresi.

CONSEGNA DOCUMENTAZIONE IVA

Al fine di poter adempiere, entro i **termini di liquidazione e versamento dell'IVA** relativi al secondo trimestre ed al mese di luglio c.a., i Clienti, con contabilità gestita dallo Studio, **dovranno far pervenire allo scrivente** tutte le fatture di acquisto e di vendita ricevute od emesse nei suddetti periodi **ENTRO E NON OLTRE:**

- il **20 luglio 2010** - contribuenti trimestrali;
- il **03 agosto 2010** - contribuenti mensili.

Nell'augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare.

Asset studio S.r.l.
STUDIO TUFARIELLO

In allegato:

Approfondimenti:

- **Nuovi chiarimenti per i modelli INTRASTAT**
- **Ulteriori chiarimenti per la detrazione o deduzione di alcuni oneri**
- **Scadenario**



NUOVI CHIARIMENTI PER I MODELLI INTRASTAT

(circolare Agenzia Entrate n. 36/E del 21 giugno)

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito nella circolare n. 36/E del 21.6.2010 una serie di chiarimenti in merito alla nuova disciplina applicabile agli elenchi riepilogativi delle operazioni UE. Premettendo brevemente quelle che sono le nuove regole introdotte, dal 1° gennaio 2010, con riguardo a modalità e termini di presentazione dei modelli INTRA, si evidenziano i principali chiarimenti forniti dal suddetto documento di prassi.

Termini e modalità di presentazione

<p>PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE</p>	<p>Gli elenchi riepilogativi devono essere presentati in base alle seguenti periodicità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trimestrale: per coloro che hanno realizzato nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; - mensile: per coloro che non si trovano nelle predette condizioni. <p>I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 4 trimestri devono presentare i modelli Intra con periodicità trimestrale, salvo il passaggio alla periodicità mensile in caso di superamento della predetta soglia dei 50.000 euro.</p> <p>Se, nel corso di un trimestre, si supera la suddetta soglia (€ 50.000):</p> <ul style="list-style-type: none"> - i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile, a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata; - per i mesi del trimestre già trascorsi occorre presentare i relativi elenchi, appositamente contrassegnati. <p>Al riguardo, l'Agenzia Entrate ebbe modo di chiarire che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di superamento della soglia, l'obbligo di presentazione mensile dei modelli decorre in relazione allo stesso mese in cui la soglia viene superata; - i modelli relativi ai mesi del trimestre già trascorsi devono essere presentati contestualmente alla presentazione del primo modello mensile. <p>I soggetti tenuti a presentare gli elenchi INTRA con cadenza trimestrale hanno la facoltà di optare per la presentazione mensile. In tal caso la scelta è vincolante per l'intero anno.</p> <p>Con riguardo alle prestazioni intracomunitarie di servizi "generiche", il 2010 è il primo anno di applicazione dell'obbligo di presentazione dei modelli Intrastat. In considerazione di tale novità, i soggetti passivi che rendono o ricevono esclusivamente prestazioni di servizi presentano i relativi modelli Intrastat con cadenza trimestrale, salvo che superino, a partire dal mese di gennaio 2010, la soglia di € 50.000,00.</p>
<p>TERMINI DI PRESENTAZIONE</p>	<p>Gli elenchi Intra vanno presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).</p> <p>Rimane ferma la possibilità, prevista dalla C.M. n. 5/E del 2010, di presentare modelli Intrastat integrativi entro il 20.7.2010, senza applicazione di sanzioni al fine di sanare errori od omissioni nei modelli già presentati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2010, per i soggetti mensili;

	- al trimestre gennaio-marzo 2010, per i soggetti trimestrali.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	<p>Gli elenchi riepilogativi vanno presentati esclusivamente in via telematica utilizzando alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Servizio Telematico Doganale (Intr@Web); • il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisconline).

I chiarimenti della circolare n. 36/E

CAMBIO DI PERIODICITÀ NEL CORSO DEL TRIMESTRE	<p>I soggetti trimestrali che nel corso di un trimestre superano il limite di 50.000 euro devono presentare immediatamente gli elenchi con periodicità mensile. Così, ad esempio, considerando il superamento del limite nel corso del secondo trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativamente ad aprile, va presentato l’elenco trimestrale entro il 25 maggio, barrando nel frontespizio la casella “primo mese del trimestre”; • per maggio, deve essere presentato l’elenco trimestrale entro il 25 giugno riferito ai mesi di aprile e maggio, barrando nel frontespizio la casella “primo e secondo mese del trimestre”; • infine per il mese di giugno, occorre presentare l’elenco trimestrale entro il 25 luglio riferito ai mesi di aprile, maggio e giugno barrando la casella “trimestre completo.”
SERVIZI RICEVUTI ESEGUITI NEL 2009 CON AUTOFATTURAZIONE EFFETTUATA NEL 2010	<p>Il momento impositivo per i soggetti nazionali è identificato dall’art. 6 del decreto Iva. Tuttavia, se nel corso del 2009 è stata emessa fattura con applicazione dell’Iva (ad esempio, poiché in tale anno la suddetta prestazione soggiaceva al principio del Paese del prestatore), mentre nel 2010 la medesima prestazione risponde alla nuova regola generale del Paese del committente, l’operazione non sarà da considerarsi rilevante nel 2010 anche se in tale anno è stato pagato il corrispettivo. Ciò al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione.</p>
TERMINI DI REGISTRAZIONE DELL'AUTO-FATTURA	<p>L’autofattura va emessa all’atto del pagamento del corrispettivo, corrispondente al momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72. Da quel momento, il contribuente dispone di quindici giorni per annotare la medesima autofattura nel registro di cui all’art. 23 del decreto IVA, con riferimento alla data di emissione. Pertanto, un’autofattura emessa il 31 gennaio, data di effettuazione del pagamento, e registrata il 10 febbraio, va inclusa negli elenchi relativi al mese di gennaio.</p>
PERIODICITÀ MENSILE PER SCELTA	<p>I soggetti che dal 2010 iniziano a presentare i modelli Intrastat con cadenza mensile devono rispettare tale periodicità per tutto l’anno anche qualora il mancato superamento della soglia dei 50.000 euro consentirebbe la presentazione degli elenchi con periodicità trimestrale.</p>
SUPERAMENTO DEL LIMITE SOLO IN 1 TRIMESTRE	<p>A regime, se il limite di 50.000 euro verrà superato anche in uno solo dei quattro trimestri dell’anno precedente, il contribuente sarà tenuto a presentare gli elenchi con periodicità mensile per almeno quattro trimestri consecutivi. In tale caso potrà ritornare alla cadenza trimestrale di presentazione se non supererà la soglia di 50.000 euro per almeno quattro trimestri consecutivi.</p> <p>Per il solo 2010, i soggetti tenuti esclusivamente alla presentazione degli elenchi riepilogativi dei servizi potranno adottare la periodicità trimestrale fino a quando non superano la soglia di 50.000 euro.</p>

ASSENZA DI OPERAZIONI	Se un soggetto passivo non compie nel mese o trimestre alcuna operazione rilevante ai fini in esame non è obbligato alla presentazione degli elenchi Intra.
INVIO BENI IN CONTO DEPOSITO, PROVA O VISIONE	I modelli Intra non devono essere presentati in caso di beni spediti in un altro Stato UE <i>“senza che ciò dia luogo ad una cessione intracomunitaria di beni ovvero ad una cessione intracomunitaria assimilata.”</i> Come previsto dall’art. 41, comma 2, lett. c), DL n. 331/93, costituisce una cessione UE assimilata l’invio di beni in un altro Stato UE <i>“effettuato per esigenze della impresa che spedisce gli stessi, ivi compresi i casi di beni destinati ad altra impresa comunitaria appartenente allo stesso soggetto nazionale.”</i> A tal proposito l’Agenzia chiarisce che per una cessione UE o assimilata l’obbligo di emissione della fattura scatta al momento della spedizione dei beni e di conseguenza tale operazione dovrà essere inclusa solo negli elenchi INTRA relativi al periodo in cui la stessa è registrata o soggetta a registrazione.
FATTURE DI ACCONTO (SERVIZI)	Dovendosi considerare realizzato il momento impositivo all’atto del pagamento della frazione di corrispettivo, è nello stesso momento che andrà fatturato l’acconto e rilevato negli elenchi riepilogativi Intra.
SPESE DI TRASPORTO ACCESSORIE	Se la spesa di trasporto addebitata al cliente costituisce prestazione accessoria, ex art. 12, DPR n. 633/72, ad una cessione UE di beni, l’operazione complessiva va indicata nei modelli Intra cessioni. <i>“Diversamente, la prestazione di trasporto andrà indicata nei modelli riepilogativi relativi ai servizi”.</i>
SOFTWARE “SCARICATO” DA INTERNET	In caso di acquisto di software “scaricato” da Internet, la fattura emessa da un operatore UE all’operatore italiano, costituisce una prestazione di servizi “generica” ex art. 7-ter che va quindi inserita negli elenchi Intra servizi ricevuti, con l’indicazione dei dati relativi al “fornitore” UE del software ancorché lo stesso sia “prodotto” da un soggetto extraUE.
DATA E NUMERO FATTURA DA INDICARE NEI MODELLI INTRA	Con riferimento ai servizi resi da operatori UE a operatori italiani, la data ed il numero della fattura da indicare negli elenchi Intra è quella relativa al registro delle fatture emesse ex art. 23, DPR n. 633/72. Per gli elenchi riepilogativi presentati prima del 18 marzo 2010, data in cui è stata pubblicata la circolare n. 14/E del 2010, in ossequio al principio di buona fede cui è informato il rapporto tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, non sarà necessario rettificare i modelli Intra, anche se il numero e la data della fattura indicati sono quelli del fornitore, anziché del committente nazionale. Qualora, invece, il contribuente annoti, esclusivamente, le fatture degli acquisti intracomunitari in un apposito unico registro sezionale che assolve il doppio obbligo della registrazione nel registro delle fatture emesse ed in quello degli acquisti, il documento avrà una numerazione unica.
CAMPO “PAESE DI PAGAMENTO”	Nel campo “Paese di pagamento” degli elenchi in esame concernenti i servizi va indicato il codice relativo allo Stato “in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario”.
CAMPO “MODALITÀ DI INCASSO”	Nel campo “Modalità di incasso” degli elenchi Intra servizi deve essere indicato uno dei seguenti tre codici: “A” (accredito): se il corrispettivo della prestazione (o il pagamento) è incassato, (pagato), tramite accredito sul conto corrente bancario effettuato

	<p>utilizzando anche “fonti diverse” dal c/c bancario;</p> <p>“B” (bonifico): se il corrispettivo della prestazione (o il pagamento) è incassato, (pagato), tramite accredito sul conto corrente bancario effettuato utilizzando un altro c/c bancario;</p> <p>“X” (altro): qualora l’incasso o il pagamento avvengano in una modalità diversa rispetto a quelle sopracitate.</p> <p>Se il pagamento del servizio è effettuato con:</p> <p>-carta di credito, nel campo “Modalità di incasso” va indicato il codice “A” (accredito);</p> <p>-ricevuta bancaria, nel campo “Modalità di incasso” va indicato il codice “X” (altro);</p> <p>Nell’ipotesi in cui al momento della compilazione degli elenchi Intra <i>“il pagamento non è ancora avvenuto il campo «modalità di incasso» va compilato inserendo dati presunti”</i>.</p>
CAMPO “MODALITÀ DI EROGAZIONE”	<p>Nel campo “Modalità di erogazione” degli elenchi Intra servizi va indicato uno dei seguenti due codici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “I” (istantanea): per servizi erogati in un’unica soluzione (ad esempio trasporto unitario, singola lavorazione); - “R” (a più riprese): per servizi erogati ciclicamente (ad esempio, manutenzioni periodiche, contratto di trasporto che prevede molteplici esecuzioni, rinnovo di licenza software).
COMPENSA- ZIONI DI CREDITI E DEBITI	<p>La “compensazione” di debiti e crediti (di natura commerciale) derivanti da operazioni UE comporta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per ogni operazione va comunque compilato il relativo mod. Intra; - nel campo “Modalità di incasso” va indicato il codice “X” (altro).

ULTERIORI CHIARIMENTI PER LA DETRAZIONE O DEDUZIONE DI ALCUNI ONERI

(Circolare Agenzia Entrate 1.7.2010, n. 39/E)

In risposta a specifici quesiti, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti di seguito esposti relativamente alla deducibilità e detraibilità di alcuni oneri da indicare nel modello UNICO 2010.

SPESE CONNESSE CON L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Spese di intermediazione immobiliare antecedenti il preliminare

Confermando che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. b-bis), TUIR sono detraibili *"i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000"* e che la detrazione viene meno nel caso in cui l'acquisto non sia stato concluso, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione in esame è riconosciuta anche qualora tali spese sono sostenute in data antecedente la stipula sia del preliminare che del rogito, considerato che, nel medesimo anno è stato stipulato e registrato il preliminare di vendita e il contratto di acquisto definitivo (rogito), pertanto risulta *"evidente che le spese sono state sostenute in occasione dell'acquisto dell'abitazione principale"*.

Interessi passivi pagati per l'acquisto dell'abitazione principale

Esaminando il caso di due coniugi che hanno acquistato un'abitazione principale, stipulato un contratto di mutuo al 50 per cento e successivamente, uno dei due coniugi ha donato all'altro la sua quota acquistando nello stesso anno una nuova abitazione al 100 per cento, l'Agenzia delle Entrate precisa che:

- il donatario, (coniuge che riceve la donazione), può continuare a detrarre gli interessi passivi del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione solo in relazione alla parte di debito assunta con il contratto rimasta a suo carico (50%). Costui potrà quindi detrarre gli interessi passivi nel limite massimo di spesa detraibile di 2.000 euro (50% di 4.000);
- il donante (coniuge che ha donato la sua quota di abitazione, acquistandone un'altra al 100%) potrà continuare a fruire, per il periodo di tempo in cui era, oltre che mutuatario, anche comproprietario dell'immobile donato, della detrazione per gli interessi passivi, per la parte rimasta a suo carico (50 per cento).

Con riferimento all'acquisto del nuovo immobile, l'Agenzia infine precisa che, ricorrendo ogni altro presupposto di legge, il soggetto potrà detrarre gli interessi passivi per il secondo mutuo, fermo restando il rispetto del limite annuo complessivo (interessi passivi del "vecchio" e del "nuovo" mutuo) pari a 4.000 euro.

Acquisto di un immobile da ristrutturare

Qualora un contribuente acquisti un immobile da adibire ad abitazione principale, stipulando un mutuo per l'acquisto, e dopo qualche mese, prima della variazione di residenza, apra una DIA comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, potrà comunque

	<p>beneficiare della detrazione relativa agli interessi passivi del mutuo a partire dalla data in cui l'immobile è adibito a dimora abituale e sempre a condizione che l'utilizzo come abitazione principale avvenga entro due anni dall'acquisto. Si rende pertanto applicabile la specifica disposizione di cui all'art. 15, TUIR, prevista per l'acquisto di un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione.</p>
<p>SPESE DI ISTRUZIONE</p>	<p><u>Contributi per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero</u> Non sono deducibili i contributi versati all'Università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero, in quanto non rientrano nel concetto di "spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria", contemplato nell'art. 15, comma 1, lett. e) del TUIR.</p>
<p>SPESE MEDICHE</p>	<p><u>Spese mediche e di assistenza specifica</u> Ribadendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute da soggetti portatori di handicap, sono deducibili ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. b), TUIR; - le stesse sono deducibili anche se sono state sostenute per familiari non fiscalmente a carico, ai sensi del co. 2, art. 10, TUIR; - in caso di ricovero, è necessario che l'istituto di cura certifichi separatamente le spese mediche e paramediche di assistenza specifica (deducibili) da quelle di vitto, alloggio, ecc. (non deducibili), <p>l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, nell'ipotesi in cui l'istituto di cura certifichi le spese deducibili indicando come unico intestatario della fattura il paziente ricoverato, il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, per poter dedurre le spese mediche e di assistenza specifica, dovrà integrare la fattura, annotando sulla stessa l'importo da lui versato. Naturalmente, resta fermo l'obbligo di produrre, in sede di controllo, tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa.</p>
	<p><u>Prestazioni rese da operatori abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie riabilitative elencate nel D.M. 29 marzo 2001</u> Per quanto concerne la detrazione del 19% riconosciuta dall'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, per le spese sostenute per prestazioni fornite da operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, l'Agenzia, riprendendo l'orientamento della circolare 18.5.2006, n. 17/E, ribadisce che le predette prestazioni rese, sia da figure professionali individuate dall'art. 3 del D.M. 29 marzo 2001, (podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista e assistente di oftalmologia, terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapeuta occupazionale ed educatore professionale), che, in via generale, da personale abilitato dalla autorità competenti in materia sanitaria, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, purché prescritte da un medico.</p>
<p>DETRAZIONE 55% PER INTERVENTI DI RISPARMIO</p>	<p><u>Riqualificazione energetica di edifici oggetto di ampliamento</u> In considerazione del fatto che, come noto, la detrazione del 55% spettante per le spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico di cui</p>

ENERGETICO

all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 è riconosciuta a condizione che gli stessi siano eseguiti su edifici esistenti, l'Agenzia delle Entrate ricorda che, come già precisato nella circolare 31.5.2007, n. 36/E, nell'ipotesi di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione.

Conseguentemente:

- in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non spetta la detrazione, in quanto l'intervento si considera "nuova costruzione";
- in caso di ristrutturazione senza demolizione dell'esistente e ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.

In quest'ultimo caso:

- non è possibile beneficiare della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica globale di cui al citato comma 344, in quanto per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all'intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell'ampliamento;
- è possibile beneficiare della detrazione del 55% per gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui ai citati commi 345, 346 e 347, per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi ecc.) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie ecc). Tuttavia, qualora con detti interventi si realizzino impianti al servizio dell'intero edificio, la detrazione del 55%, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all'ampliamento, deve essere calcolata solo sulla parte imputabile all'edificio esistente, adottando un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 LUGLIO 2010 AL 15 AGOSTO 2010

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 luglio al 15 agosto 2010, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE PARTICOLARI

**20
luglio**

▪ **Presentazione elenchi *Intrastat* in sanatoria**

Scade oggi il termine ultimo per presentare la sanatoria in via telematica dell'elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nei mesi da gennaio a maggio 2010.

**5
Agosto**

▪ **Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano Unico 2010 beneficiando della proroga**

Entro oggi deve essere effettuato il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, in unica soluzione ovvero della prima rata, delle imposte, Irpef ed Irap, delle addizionali, dovute a titolo di saldo per l'anno 2009 oltre al primo acconto per il 2010, nonché dei contributi per le persone fisiche. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata.

Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata che beneficiano della proroga possono effettuare il versamento dell'Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 6/07/10.

▪ **Persone fisiche che presentano Unico 2010 con imposta sostitutiva che beneficiano della proroga**

Entro oggi deve essere effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva, maggiorata dello 0,4%, per i soggetti che si avvalgono del regime delle nuove attività produttive. Tali soggetti, sempre oggi, possono effettuare il versamento dell'Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 6/07/10.



5 Agosto

- **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che beneficiano della proroga**

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 gironi dalla chiusura dell'esercizio, e che beneficiano della proroga devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2009 e primo acconto per il 2010 con la maggiorazione dello 0,4%. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 6/07/10.

- **Imposta sostitutiva operazioni straordinarie, riallineamento valori da quadro EC, regime di trasparenza per i soggetti che beneficiano della proroga**

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie possono versare, con la maggiorazione dello 0,4% entro oggi, l'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti derivanti da tali operazioni.

Scade oggi, con la maggiorazione dello 0,4%, anche il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali dei beni indicati nel quadro EC. Infine è oggi il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, sempre con maggiorazione, per il riallineamento dei valori civilistici ai fiscali per le aziende che scelgono il regime della trasparenza.

- **Imposta sostitutiva operazioni straordinarie con beneficio di proroga**

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che beneficiano della proroga e pongono in essere operazioni straordinarie (art.15, co. 10-12, D.L. n.185/08) possono versare entro oggi, con la maggiorazione dello 0,4%, l'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti.

- **Rivalutazione degli immobili con beneficio di proroga**

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, le società di persone, le ditte individuali versano entro oggi la seconda rata dell'imposta sostitutiva dovuta sul saldo attivo di rivalutazione ovvero sui maggiori valori iscritti in bilancio maggiorati dello 0,4%.

- **Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per i soggetti che beneficiano della proroga**

Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2010, con la maggiorazione dello 0,4% (codice tributo 3850).



▪ **Imposte da adeguamento agli studi di settore**

Scade il termine per il versamento, con maggiorazione, dell'Irpef, Ires, Irap ed Iva dovute in caso di adeguamento alle risultanze degli studi di settore. Sempre oggi scade il versamento della maggiorazione del 3% per adeguamento spontaneo agli studi.

SCADENZE FISSE

**15
Luglio**

▪ **Registrazioni contabili**

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad € 154,94.

▪ **Fatturazione differita**

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

▪ **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

**16
Luglio**

▪ **Versamenti Iva**

Scade oggi, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006).

I contribuenti iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l'iva dovuta per il secondo mese precedente.

▪ **Dichiarazioni d'intento**

Scade oggi l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di giugno.

▪ **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2009, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno deciso di effettuare il versamento rateale a partire dal 16 marzo devono versare la **quinta rata** (codice tributo 6099 ed applicazione degli interessi nella misura dell'0,33%).

▪ **Rateazione delle imposte e contributi su Unico 2010**

Le persone fisiche (titolari di p. iva), le società di persone ed i soggetti equiparati, soggetti Ires che approvano il bilancio in 120 giorni che hanno



effettuato il pagamento rateale delle imposte e dei contributi da Unico 2010 versando la prima rata il 16 giugno, ovvero se soggetti agli studi al 6 luglio devono versare entro oggi la seconda rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo o primo acconto con i relativi interessi.

Gli stessi soggetti versano, con le medesime dinamiche, anche la seconda rata dell'Iva relativa al 2009 con la maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione per il periodo 16/03-16/06, ovvero 16/03-6/07.

▪ **Versamento ritenute da parte condomini**

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

▪ **Versamento delle ritenute e dei contributi Inps**

Scade oggi il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui compensi corrisposti nel mese di giugno, dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

▪ **Versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d'imposta**

I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese di giugno 2010 sui redditi di lavoro **autonomo, provvigioni**, redditi di **capitale, redditi diversi**.

Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui **redditi di lavoro dipendente** corrisposti nel mese precedente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef.

I sostituti di imposta che hanno corrisposto durante l'anno solo compensi per lavoro autonomo a non più di 4 percipienti per un ammontare di ritenute che **non superi € 1.032,91**, possono versare cumulativamente le ritenute dovute per l'anno 2009 con una maggiorazione dello 0,4%.

▪ **Inps - Contributi dovuti da artigiani e commercianti**

Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi con maggiorazione il termine per il versamento dei contributi a saldo per il 2009 ed in acconto per il 2010.

▪ **Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano Unico 2010 non beneficiando della proroga**

Entro oggi deve essere effettuato il versamento, con la maggiorazione dello

**16
Luglio**



0,4%, in unica soluzione ovvero della prima rata, delle imposte, Irpef ed Irap, delle addizionali, dovute a titolo di saldo per l'anno 2009 oltre al primo acconto per il 2010, nonché dei contributi per le persone fisiche. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata.

Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata e che non beneficiano della proroga possono effettuare il versamento dell'Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/10.

▪ **Persone fisiche che presentano Unico 2010 con imposta sostitutiva non beneficiando della proroga**

Entro oggi deve essere effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva, maggiorata dello 0,4%, per i soggetti che si avvalgono del regime delle nuove attività produttive e che non siano soggetti allo studio di settore, ovvero del saldo 2009 ed acconto 2010 da parte dei contribuenti "minimi".

▪ Sempre entro oggi i soli soggetti che si avvalgono del regime delle nuove attività produttive che non beneficiano della proroga possono effettuare il versamento dell'Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/10.

**16
Luglio**

▪ **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che non beneficiano della proroga**

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 gironi dalla chiusura dell'esercizio, e che non beneficiano della proroga devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2009 e primo acconto per il 2010 con la maggiorazione dello 0,4%. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/10.

▪ **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 180 gironi dalla chiusura dell'esercizio per le particolari esigenze previste dall'art. 2364 cc, devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Ires e dell'Irap, a

titolo di saldo per l'anno 2009 e primo acconto per il 2010. Sempre entro oggi tali soggetti possono effettuare il versamento dell'Iva 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/10.

▪ **Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per i soggetti che non beneficiano della proroga**

Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2010, con la maggiorazione dello 0,4% (codice tributo 3850).

▪ **Imposta sostitutiva operazioni straordinarie, riallineamento valori da quadro EC, regime di trasparenza per i soggetti che non beneficiano della proroga**

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie possono versare, con la maggiorazione dello 0,4% entro oggi, l'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti derivanti da tali operazioni.

Scade oggi, con la maggiorazione dello 0,4%, il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali dei beni indicati nel quadro EC. Infine è oggi il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, sempre con maggiorazione, per il riallineamento dei valori civilistici ai fiscali per le aziende che scelgono il regime della trasparenza.

▪ **Imposta sostitutiva operazioni straordinarie senza proroga**

I soggetti Ires, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non beneficiano della proroga e pongono in essere operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. n.185/08) possono versare entro oggi, con la maggiorazione dello 0,4%, l'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti.

**16
Luglio**

▪ **Rivalutazione degli immobili senza beneficio di proroga**

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, le società di persone, le ditte individuali versano entro oggi la seconda rata dell'imposta sostitutiva dovuta sul saldo attivo di rivalutazione ovvero sui maggiori valori iscritti in bilancio maggiorato dello 0,4%.

▪ **Ravvedimento**

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 giugno con sanzione ridotta del 2,5%.

20

▪ **Conai**

<p>Luglio</p>	<p>Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile, oltre alla presentazione della dichiarazione relativamente al secondo trimestre 2010.</p>
<p>25 Luglio</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente <p>Scade oggi il termine ultimo per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente e la presentazione dell'elenco relativo agli acquisti e alle cessioni intracomunitarie effettuate nel trimestre aprile-giugno, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere trimestralmente.</p>
<p>30 Luglio</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1.07.10.</p>
<p>31 Luglio</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modello Iva TR <p>Scade oggi il termine per la presentazione telematica del mod. Iva TR per la richiesta di rimborso e/o compensazione del credito iva del secondo trimestre 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione del modello Uniemens Individuale <p>Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Imposte e contributi da UNICO per i non titolari di partita Iva <p>Per i contribuenti non titolari di partita iva che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte e dei contributi risultanti da Unico 2010 scade il termine per il versamento della seconda rata mensile.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modello 770/2010 <p>Scade oggi l'invio del modello 770/2010 semplificato ed ordinario relativo al 2009.</p>
<p>15 agosto</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Registrazioni contabili <p>Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a € 154,94.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fatturazione differita

Novità Fiscali



Approfondimenti



Imposte e Tasse



Scadenze



Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

▪ **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Scade oggi il termine per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.